



LEGGE 14 settembre 2011, n. 148
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari.
(Pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16 settembre 2011)

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI

A cura dell' Ufficio Legislativo e dell'Ufficio Affari Istituzionali

Roma, 16 settembre 2011

Articolo 1, commi 8-9
(Anticipazione del nuovo patto di stabilità interno)

L'articolo 1, comma 8, lettera e) relativo agli enti territoriali sottoposti al patto di stabilità interno, anticipa all'anno 2012 la decorrenza degli effetti derivanti dall'applicazione delle regole del patto di stabilità interno previste dal comma 5 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011. In particolare, i citati enti concorrono per ulteriori 6.000 milioni di euro per l'anno 2012 e per ulteriori 3.200 milioni di euro per l'anno 2013. **Ai Comuni è chiesto un miglioramento dal 2012 di 1,7 miliardi di euro e di 2 miliardi dal 2013 pertanto il contributo alla manovra in termini finanziari ammonta per l'anno 2012 a 2 miliardi e 700 milioni di euro.**

Il comma 9 anticipa all'anno 2012 la decorrenza dei criteri di virtuosità al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti sottoposti al patto di stabilità interno. E' altresì anticipata all'anno 2012 l'esclusione degli enti collocati nella classe più virtuosa dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dal comma 5 del decreto legge n. 98 del 2011 e dall'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010.

Articolo 1, comma 11
(Cessazione della sospensione concernente la facoltà di modificare l'addizionale comunale IRPEF)

L'articolo 1, comma 11, dispone che **dal 2012** sia **disapplicata** la **sospensione** del potere, posto in capo ai **comuni**, di deliberare aumenti **dell'addizionale all'IRPEF** di **propria competenza**. Inoltre introduce la possibilità per i Comuni di differenziare le addizionali IRPEF a seconda del reddito purché seguano gli stessi scaglioni previsti per l'imposta nazionale. Rimane poi la possibilità di stabilire limiti di esenzione per chi dichiara meno di una data soglia, come previsto dalla Finanziaria 2007.

Articolo 1, comma 12
(Possibile riduzione dell'onere della manovra posto a carico degli enti territoriali)

L'articolo 1, comma 12, introduce la possibilità di ridurre le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno per effetto delle

maggiori entrate di cui all'articolo 7 del presente provvedimento (Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche a misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas): in particolare tali misure potranno essere complessivamente ridotte, a seguito di una modifica apportata in Commissione, di un importo fino alla totalità delle suddette maggiori entrate previste. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Unificata verrà ripartita tra i comparti interessati la riduzione.

Articolo 1, commi da 12-bis a 12-quater
(Partecipazione dei comuni all'accertamento tributario)

L'articolo 1, commi da 12-bis a 12-quater sono stati inseriti durante l'esame in Commissione. **Il comma 12-bis** dispone l'innalzamento, per il triennio 2012-2014, della quota di compartecipazione dei comuni alle maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione all'attività di accertamento e controllo su tributi erariali. Tale quota, prevista dalla lettera b) del comma 10 dell'articolo 2 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, viene innalzata dal 50 per cento al 100 per cento. **Il comma 12-ter** apporta una serie di modifiche all'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dirette al rafforzamento degli strumenti a disposizione dei comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario.

Per effetto di tale modifiche, pertanto:

- l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari le dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi e ai consigli tributari;
- il comune di domicilio fiscale del contribuente e il consiglio tributario segnalano all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla;
- il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, e il consiglio tributario comunicano entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo;
- il comune e i consigli tributari possono richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

La **lettera e)** del comma 12-ter aggiunge infine all'articolo 44 del d.P.R. n. 600 del 1973 un ulteriore comma con il quale si prevede che, con successivo DPCM - su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - saranno stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche sul sito internet del comune. Tale pubblicazione potrà essere effettuata con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito.

Il suddetto DPCM dovrà altresì individuare gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari ai fini della loro partecipazione all'attività di accertamento nonché le modalità di trasmissione di detti dati idonee a garantirne la riservatezza.

Il **comma 12-quater**, infine, subordina l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 12, primo periodo, e 12-bis, all'istituzione da parte dei Comuni, entro il 31 dicembre 2011, dei citati Consigli tributari.

Articolo 4

(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea)

L'**articolo 4** riguarda l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea. I **commi da 1 a 4 e 8** - nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi - disegnano un procedimento attraverso il quale gli enti distinguono - all'interno dei servizi pubblici locali a rilevanza economica - quelli da liberalizzare e quelli da concedere in esclusiva.

Nel corso dell'esame referente in commissione bilancio è stata riformulata la previsione sul contenuto della delibera con cui l'ente dà conto della scelta di non liberalizzare il settore.

Il **comma 5** disciplina eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi; il **comma 6** richiama la normativa vigente che consente ai terzi l'autoproduzione anche sui settori in esclusiva; il **comma 7** applica alcune disposizioni della "legge antitrust" ai gestori di servizi pubblici locali che operino in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva. I successivi **commi 8, 9, 10** riguardano le procedure competitive ad evidenza pubblica (comma 8) aperte alle società interamente pubbliche (comma 9) o straniere a condizione di reciprocità (comma 10).

Il **comma 11** impone specifici contenuti (in gran parte cogenti) ai bandi di gara ed alle lettere di invito relative alle procedure competitive ad evidenza pubblica.

Il **comma 12** prevede contenuti ulteriori quando i bandi di gara e le lettere di invito hanno ad oggetto la qualità di socio, cui conferire una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e insieme l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Il **comma 13** reca una disposizione dichiaratamente in deroga ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, per i casi in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento sia pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui. In tali casi la norma ammette l'affidamento – non si tratta di “gara”- a favore di società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta “in house”. I **commi 14 e 15** impongono alle società “in house” le regole del patto di stabilità interno, l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici per l'acquisto di beni e servizi (applicabili, queste ultime, anche alle società miste).

Il **comma 16** dispone sulle condizioni di applicabilità di disposizioni del codice dei contratti con riferimento alle modalità di scelta del socio privato ed alla contestualità dell'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Il **comma 17** estende alle società di servizi pubblici le regole per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.

Il **comma 18** affida – sia in caso di società “in house” sia quando il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante- all'organo di revisione il rispetto del contratto di servizio.

I **commi da 19 a 26** disegnano una serie di divieti ed incompatibilità che si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (**comma 27**). Divieti ed incompatibilità riguardano le posizioni di amministratore, dirigente e responsabile degli uffici o dei servizi sia dell'ente locale, che degli altri organismi che espletano funzioni di stazione nonché i relativi coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, amministratori di enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale di una società, i componenti delle commissioni di gara, i dipendenti o gli amministratori dell'ente locale che partecipa ad una società concorrente in una gara possano essere commissari di quella stessa gara. Alle società quotate si applicano disposizioni particolari.

Ai sensi del **comma 28**, la gestione delle reti può essere affidata a soggetti privati, ferma restando la loro proprietà pubblica.

I **commi 29, 30 e 31** riguardano – per il caso di scadenza o cessazione anticipata della gestione del servizio pubblico - la disciplina della cessione al gestore

subentrante dei beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio.

Il **comma 32** disciplina il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto. Il 31 marzo 2012 cessano gli affidamenti diretti relativi a servizi di valore economico superiore a 900.000 euro annui, nonché tutti gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi successivi; il 30 giugno 2012 cessano le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ma senza aver avuto ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio; alla scadenza prevista nel contratto di servizio, cessano invece le ipotesi di cui all'ipotesi precedente, quando le relative procedure competitive abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio; alla scadenza prevista nel contratto di servizio cessano anche gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente; il 30 giugno 2013 o il 31 dicembre 2015 cessano gli affidamenti di cui all'ipotesi precedente ove non siano rispettate le previste condizioni di riduzione della partecipazione pubblica alle scadenze previste.

Il **comma 33** esclude che le società affidatarie per via diretta o senza gara possano acquisire nuovi servizi o espandere altrove i servizi già gestiti.

Il **comma 34** esclude dall'applicazione del presente capo il servizio idrico integrato (ad eccezione di quanto previsto dai commi 19 a 26), il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale, la gestione delle farmacie comunali. Il comma fa salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 35** fa salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5, comma 1
(Norme in materia di società municipalizzate)

L'articolo 5, comma 1, destina una quota del fondo infrastrutture, pari a 250 mln di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, ad investimenti infrastrutturali degli enti territoriali che procedano, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad esclusione del servizio

idrico. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi derivanti dalla dismissione effettuata e le spese sostenute sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.

Articolo 6, comma 1
(Liberalizzazione in materia di inizio attività)

L'articolo 6, comma 1, reca una serie di disposizioni in tema di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività e ulteriori misure di semplificazione. In particolare, viene modificato l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 concernente la Scia in materia edilizia, stabilendo che il termine per l'esercizio dei poteri in autotutela è di trenta giorni anziché sessanta giorni. Inoltre si stabilisce che la Scia e la Dia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ma veri e propri istituti di liberalizzazione e che pertanto gli interessati, sollecitato l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione, esperiscono l'azione avverso il silenzio, come disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Articolo 16, commi 1-26, 29-30
(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

L'articolo 16 introduce specifici obblighi associativi per l'esercizio di tutte le funzioni per i comuni fino a 1.000 abitanti e dispone una serie di misure tese al contenimento ed al rigore nella spesa delle istituzioni comunali con minor popolazione, anche al di sopra di tale fascia. L'articolo è stato interamente modificato dall'esame in Senato pertanto non presenta più la nuova figura dell' "unione municipale" prevista nel decreto legge.

Il **comma 1** prevede che **i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti**. Tali disposizioni però non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al comune di Campione d'Italia.

Il **comma 2** prevede che **possono** (dunque non vi è obbligo) **aderire all'unione** di "piccolissimi comuni" **anche i comuni con più di 1.000 abitanti**; la norma fa riferimento - in questo caso - non più a "*tutte le funzioni e servizi pubblici*", ma a "*tutte le funzioni fondamentali loro spettanti*" nonché i servizi inerenti. L'ultimo periodo del comma in esame prevede - dichiaratamente come "alternativa" - anche

la facoltà di esercitare mediante l'unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici spettanti.

Il **comma 3**, in deroga all' art. 32 commi 2, 3 e 5 secondo periodo del TUEL, disciplina l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione nonché la scelta del presidente e la composizione degli altri organi.

La norma si applica a decorrere dalla data di cui al **comma 9**.

Il **comma 9** fa riferimento alla data di proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo "interessato" al rinnovo. Al momento della proclamazione dei nuovi eletti (dopo il 13 agosto 2012) il comma 9 prevede che le giunte in carica decadano di diritto e gli organi di governo siano il sindaco ed il consiglio comunale. Ci sono due eccezioni esplicite poste dalla normativa in esame al disposto esercizio associativo obbligatorio per i piccolissimi comuni:

1) i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché il Comune di Campione d'Italia (**comma 1**);

2) i comuni che, al 30 settembre 2012, esercitino efficacemente le funzioni mediante convenzione ex art. 30 TUEL (**comma 16**).

Il **comma 4** affida all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla Parte II del TUEL, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. Nell'ambito del "piano generale di indirizzo" deliberato dall'unione entro il 15 ottobre, i consigli comunali dei comuni membri dell'unione deliberano, entro il 30 novembre, un documento programmatico. Lo stesso comma rinvia ad un regolamento statale: il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico; i poteri di vigilanza sulla sua attuazione; la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

Il **comma 5** riguarda i rapporti di successione tra unione e comuni. La norma sottopone anche, dal 2014, le unioni di comuni piccolissimi al patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. Inoltre il comma 5 stabilisce che l'unione, una volta costituita, succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati.

Il **comma 6** concerne i limiti demografici per le unioni dei comuni piccolissimi. Esse sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del TUEL, sia di norma

superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. E' **facoltà della regione** individuare limiti diversi nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Il comma 7 prevede che le unioni di comuni già costituite alla data prevista dal comma 9, alle quali partecipi almeno un comune fino a 1.000 abitanti, sono tenute ad **adeguarsi** alle disposizioni contenute nell'articolo in esame; inoltre, i comuni convenzionati o consorziati (rispettivamente artt. 30 e 31 del TUEL) cessano di diritto di far parte delle relative forme associative al momento in cui entrano a far parte di un'unione di comuni con popolazione fino a 1000 abitanti.

Il procedimento di costituzione dell'unione dei comuni con popolazione **fino a 1000** abitanti è sottoposto a **termini** che sono definiti **perentori** pertanto nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi a maggioranza dei componenti, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione; nel termine, anch'esso perentorio, del 31 dicembre 2012; la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio, anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni illustrate (**comma 8**).

Il comma 10 – come i successivi commi 11,12 e 13 - riguarda gli organi dell'unione, identificati nel consiglio, nel presidente e nella giunta.

Il comma 11 disciplina il consiglio dell'unione. Il **consiglio** è composto dai sindaci dei comuni dell'unione. Per la prima applicazione ne fanno parte anche due consiglieri comunali per ciascun comune eletti dai consigli comunali, (entro venti giorni dall'istituzione dell'unione), in tutti i comuni dell'unione, uno proveniente dalla maggioranza, uno dall'opposizione. Fino all'elezione del presidente dell'unione le funzioni di competenza dell'unione sono esercitate dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti. E' attribuita – in conformità all'art. 117 della Costituzione che prevede una competenza statale esclusiva in tale materia – alla legge dello Stato la possibilità, con riferimento alle successive elezioni, di legiferare sul sistema elettorale stabilendo, non solo il suffragio universale, ma anche l'elezione contestuale e diretta degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La stessa legge disciplina conseguentemente il sistema di elezione. Le elezioni sono fissate non oltre il cinquantacinquesimo giorno che precede la votazione (ex art. 3 della legge 182/1991). Al consiglio dell'unione spettano le competenze attribuite dal TUEL al consiglio comunale.

Il **comma 12** concerne il Presidente dell'unione. Il **presidente** dell'unione è eletto, entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, dal consiglio dell'unione tra i propri componenti, dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il presidente esercita le competenze del Sindaco stabilite dall'articolo 50 del TUEL, che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Sindaco come organo responsabile dell'amministrazione del comune ferme restando in capo ai Sindaci dei comuni dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del TUEL, che disciplina le funzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo.

Il **comma 13** disciplina la Giunta dell'unione che è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo presidente fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. La giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze che l'articolo 48 del TUEL assegna alle giunte comunali. La giunta decade contestualmente alla cessazione del suo presidente.

Il **comma 14**, prevede che il consiglio adotti inoltre lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione. Lo Statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e la disciplina dei relativi rapporti.

Il **comma 15** disciplina il trattamento economico degli organi dell'unione, rendendo loro applicabili le disposizioni di cui agli artt. 82 ed 86 del TUEL con riferimento ai corrispondenti organi del comune. Inoltre la norma stabilisce che agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali (ex art. 77, comma 2, del TUEL: sindaci, anche metropolitani, presidenti delle province, consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, presidenti dei consigli comunali metropolitani e provinciali, presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché componenti degli organi di decentramento), fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

Il **comma 16** stabilisce che per i comuni fino a 1.000 abitanti che, al 30 settembre 2012, esercitino efficacemente le funzioni mediante convenzione ex art. 30 TUEL non vi è l'obbligo di costituire l'unione come previsto dal comma 1 del presente decreto. Tali comuni però devono trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive

attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito *internet*, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.

Il **comma 17** fissa la composizione dei consigli nei comuni fino a 10.000 abitanti, a far data dal primo rinnovo dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame con le seguenti previsioni:

a) per i comuni fino a 1.000 abitanti: il sindaco e sei consiglieri;

b) per i comuni tra 1.001 e 3.000 abitanti: il sindaco e sei consiglieri; il numero degli assessori è stabilito in non più di due;

c) per i comuni tra 3.001 e 5.000 abitanti: il sindaco e sette consiglieri; il numero degli assessori è stabilito in non più di tre;

d) per i comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti: il sindaco e dieci consiglieri; il numero degli assessori è stabilito in non più di quattro.

Ai sensi del **comma 18**, dopo la costituzione delle unioni dei comuni piccolissimi ai consiglieri dei comuni fino a 1.000 abitanti non si applicano le disposizioni del TUEL sugli oneri per le assenze a carico degli enti locali, con l'eccezione di quanto previsto relativamente alle assenze retribuite dal datore di lavoro ed alle indennità di funzione e gettoni di presenza.

I **commi 19 e 20** stabiliscono che le sedute del consiglio e della giunta nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti si tengano preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Il **comma 21** limita al tempo strettamente necessario il diritto di assentarsi dal servizio per i consiglieri degli enti locali – lavoratori.

Il **comma 22** esclude i comuni fino a 1.000 abitanti, oggetto del decreto in esame, dalla disciplina cui già l'art. 14, comma 28 del dl 78/2010 assoggettava i piccoli comuni ai fini dell'associazione obbligatoria.

Il **comma 23** identifica i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole – e non più “le isole monocomune” – come destinatari della particolare ripartizione di quote del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Il **comma 25** dispone che i revisori dei conti dei Comuni siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti revisori legali.

Il **comma 26** prescrive che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto.

Il **comma 29** contiene la c.d. “clausola di salvaguardia” per le Autonomie a statuto differenziato con ulteriore riferimento alla legge sul federalismo fiscale.

Il **comma 30** contiene una clausola di salvaguardia relativamente agli oneri a carico della finanza pubblica.

Tabella riduzione consiglieri

Comuni per fasce demografiche	Numero consiglieri comunali (escluso il sindaco) dopo la riduzione del 20% operata dalla <u>legge 191/2009 (finanziaria 2010)</u>	Numero dei consiglieri Comunali (escluso il Sindaco) dopo la riduzione operata dal <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>
più di 1 milione	da 60 a 48	48
da 500.001 a 1 milione	da 50 a 40	40
da 250.001 a 500.000	da 46 a 36	36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	da 40 a 32	32
da 30.001 a 100.000	da 30 a 24	24
da 10.001 a 30.000	da 20 a 16	16
da 3.001 a 10.000 *	da 16 a 12	_____
fino a 3.000 *	da 12 a 9	_____
da 5.001 a 10.000**	-	da 12 a 10
da 3.001 a 5.000**	-	da 12 a 7
da 1.001 a 3.000**	-	da 9 a 6
fino a 1.000 **	-	6

* fascia demografica non più contemplata dall'articolo 16 del d.l. 138/2011.

** fascia demografica introdotta dall'articolo 16 del d.l. 138/2011.

Tabella riduzione assessori

Comuni per fasce demografiche	Numero massimo assessori comunali dal 2011 dopo riduzione del 20% dei consiglieri operata dalla <u>legge 191/2009 (finanziaria 2010)</u> (un quarto dei consiglieri computando il sindaco)	Numero degli assessori Comunali dopo la riduzione operata dal <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>
più di 1 milione	12	12
da 500.001 a 1 milione	11	11
da 250.001 a 500.000	10	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9	9
da 30.001 a 100.000	7	7
da 10.001 a 30.000	5	5
da 3.001 a 10.000*	4	_____
fino a 3.000 *	3	_____
da 5.001 a 10.000**	-	4
da 3.001 a 5.000**	-	da 4 a 3
da 1.001 a 3.000**	3	da 3 a 2
fino a 1.000 **		Per i comuni fino a 1.000 abitanti si fa riferimento alla Giunta dell'unione che è composta dal presidente e dagli assessori nominati fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per il comune avente popolazione corrispondente al totale della popolazione dell'unione medesima.

* fascia demografica non più contemplata dall'articolo 16 del d.l. 138/2011.

** fascia demografica introdotta dall'articolo 16 del d.l. 138/2011.

Articolo 16, commi 27-28
(Liquidazione di società partecipate dai comuni)

Il **comma 27** modifica il comma 32 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010, concernente il **divieto per i comuni** con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di **costituire società**. La modifica **anticipa di un anno (al 31 dicembre 2012** in luogo del 31 dicembre 2013) il **termine** entro il quale i comuni citati devono mettere in **liquidazione** le società da essi partecipate già costituite ovvero cederne le partecipazioni medesime. Contestualmente, viene **anticipata al 31 dicembre 2012** la data con riferimento alla quale va verificata la **situazione di bilancio** delle suddette società, al fine di escluderle dalla liquidazione, secondo quanto stabilito dal medesimo comma 32, lettera *a*).

Il **comma 28** affida al Prefetto il potere di accertare che gli enti locali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti:

- quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), che prevede, in capo ai comuni, l'obbligo di **soppressione** dei **consorzi** di funzioni tra gli enti locali.
- quanto previsto sia dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del D.L. n. 78 del 2010, relativo, come detto, al **divieto di costituzione di società** da parte dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;

Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni sopra commentate, assegna agli enti inadempienti un **termine perentorio** entro il quale provvedere.

Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'esercizio del **potere sostitutivo** del Governo agli organi degli enti territoriali inadempienti, ai sensi dell'articolo 8, commi 1-3 e 5, della legge n. 131/2003.

Articolo 16, comma 31
(Patto di stabilità interno per i comuni con più di 1.000 abitanti)

Il **comma 31** estende l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, prevedendo che **a decorrere dall'anno 2013 la disciplina vigente in materia si applichi nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti**. In sostanza, la **norma interessa i comuni** con popolazione compresa **tra i 1.001 e i 5.000 abitanti** che, secondo le disposizioni vigenti, risultano esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno.

Si ricorda, infatti, che la disciplina attuale del Patto, recata dalla legge di stabilità per il 2011 come integrata dall'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, si applica a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

In base al comma 5 dell'articolo 16 del provvedimento in esame, a decorrere **dal 2014** le **unioni di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti**, costituite ai sensi del comma 1 del predetto articolo 16, saranno **sottoposte al patto** di stabilità interno, secondo le regole previste per i comuni aventi corrispondente popolazione.

Allegato:

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
come modificato dal d.l. 138/2011

Articolo 38
Consigli comunali e provinciali

Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.</p>	1. <i>Identico.</i>
<p>2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.</p>	2. <i>Identico.</i>
<p>3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.</p>	3. <i>Identico.</i>
<p>4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.</p>	4. <i>Identico.</i>
<p>5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.</p>	5. <i>Identico.</i>
<p>6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di</p>	6. <i>Identico.</i>

<p>pubblicità dei lavori.</p> <p>7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.</p> <p>8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.</p> <p>9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.</p>	<p>7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.</p> <p>8. <i>Identico.</i></p> <p>9. <i>Identico.</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 48
Competenze delle giunte

Testo vigente	<i>Testo modificato</i>
<p>1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.</p>	<p>1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.</p>
<p>2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Art. 79, comma 1

Permessi e licenze

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo modificato</i>
<p>1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.</p>	<p>1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p>